

NORMATIVA SOCIALE

Contiene *:

- STATUTO AIIT pag. 2
- REGOLAMENTO AIIT pag. 12
- ORDINAMENTO CSR-AIIT pag. 23
- CODICE DEONTOLOGICO pag. 28
- APPENDICE: CRONISTORIA DELLA NORMATIVA pag. 33

* Testo collazionato dall'Ing. Lucio QUAGLIA su mandato del Consiglio Direttivo dell'AIIT del 28/6/2011 (successivamente alle decisioni dell'Assemblea del CSR del 13/5/2011 a Roma) e poi approvato dallo stesso Consiglio in data 19/9/2011.

**Statuto dell'Associazione Italiana
per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti**

(con le modifiche approvate nell'Assemblea dei Soci AIIT del 18.6.2008 a Roma)

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| Art. 1 - Costituzione e denominazione dell'Associazione | pag. | 4 |
| Art. 2 - Scopi dell'Associazione | " | 4 |
| Art. 3 - Soci | " | 4 |
| Art. 4 - Affiliati | " | 5 |
| Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci e degli Affiliati | " | 5 |
| Art. 6 - Struttura dell'Associazione | " | 6 |
| Art. 7 - Organi dell'Associazione | " | 6 |
| Art. 8 - L'Assemblea dei Soci | " | 6 |
| Art. 9 - Il Consiglio Direttivo | " | 7 |
| Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione | " | 8 |
| Art. 11 - Le Giunte Esecutive delle Sezioni ed i Segretari di Distretto | " | 8 |
| Art. 12 - Centro Studi e Ricerche AIIT | " | 9 |
| Art. 13 - Circoli | " | 9 |
| Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti | " | 9 |
| Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri | " | 9 |
| Art. 16 - Quote sociali | " | 10 |
| Art. 17 - Entrate, uscite e patrimonio dell'Associazione | " | 10 |
| Art. 18 - Clausola compromissoria | " | 10 |
| Art. 19 - Norme finali | " | 11 |

Art. 1 - Costituzione e denominazione della Associazione

1. L'Associazione Italiana degli Ingegneri del Traffico, fondata a Padova nel 1957, assume la denominazione Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, mantenendo la sigla abbreviata AIIT.
2. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha sede legale in Roma.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione si propone, al di sopra di ogni e qualsiasi interesse di parte, come punto di riferimento e di incontro tra gli esperti e tutti coloro che sono interessati ai problemi della mobilità, compresi gli enti pubblici e privati.
2. Gli scopi dell'Associazione sono quelli di servire e migliorare la mobilità delle persone e delle merci, in termini di sicurezza, di fluidità e di comfort, nel rispetto dell'ambiente e dell'uso razionale dell'energia, promuovendo l'impiego delle tecniche e delle tecnologie più appropriate, relative all'ingegneria del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi, nonché ad altre discipline professionali per la parte attinente alla mobilità.
3. Inoltre, l'Associazione tutela e promuove l'immagine, la professionalità e l'attività degli ingegneri e degli altri professionisti che si occupano di traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi.
4. L'Associazione opera su due piani:
 - quello interno, di tipo tecnico e tecnologico, orientato a fare cultura e formazione;
 - quello esterno, di tipo sociale, relazionale ed informativo, orientato a sollecitare e supportare gli organi preposti alla mobilità, a promuovere campagne di sensibilizzazione ed a prendere posizione su questioni di grande rilevanza sociale.
5. In particolare, l'Associazione:
 - a) promuove attività culturale interna ed esterna, attraverso la divulgazione dei principi e delle tecniche dell'ingegneria del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi;
 - b) sviluppa attività di ricerca, formazione ed informazione a servizio di enti pubblici e privati;
 - c) delinea ed appoggia strategie e piani di intervento per la soluzione dei problemi della mobilità;
 - d) vigila sulle proposte formulate e sugli interventi effettuati riguardanti l'ingegneria del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi;
 - e) promuove azioni a livello politico, legislativo e normativo per favorire il corretto sviluppo della mobilità;
 - f) favorisce l'incontro e lo scambio di professionalità con enti ed associazioni e chiunque altro sia interessato ai problemi della mobilità.

Art. 3 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, persone fisiche e giuridiche.
2. I Soci si distinguono in ordinari, aderenti e junior.
3. I Soci ordinari sono coloro che studiano la mobilità delle persone e delle merci ed, in relazione alla qualità del servizio offerto e da fornire, pianificano e sviluppano, ai diversi livelli progettuali e territoriali, i relativi sistemi di trasporto in termini infrastrutturali e gestionali, ottimizzando l'intermodalità di trasporto nelle sue diverse forme, favorendo la sicurezza e valorizzando gli aspetti sociali ed ambientali atti al miglioramento della qualità della vita.
4. Possono essere Soci ordinari:
 - a) i docenti universitari ed i docenti delle scuole di perfezionamento o specializzazione post-universitaria in ingegneria del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi;
 - b) i laureati in ingegneria diplomati da scuole di perfezionamento in ingegneria del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi;

- c) i laureati in ingegneria con provata esperienza professionale nel campo del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi;
 - d) i laureati in ingegneria e delle scuole di architettura, facenti parte, con preminenti funzioni progettuali o dirigenziali, degli uffici tecnici dei Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Enti ed Aziende con attività prevalente nei settori dell'ingegneria del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi, o che svolgano attività professionale negli stessi settori.
5. I Soci aderenti si distinguono in individuali e collettivi.
 6. Possono essere Soci aderenti individuali:
 - a) i laureati in discipline attinenti il traffico, le infrastrutture ed i trasporti, o in architettura con indirizzo urbanistico;
 - b) i professionisti, o persone di pari livello, che svolgano o abbiano svolto attività nell'interesse generale della mobilità.
 7. Possono essere Soci aderenti collettivi gli enti pubblici e privati non aventi fine di lucro, che si occupano dei problemi della mobilità, nonché gli enti di gestione di infrastrutture o sistemi di trasporto. Ogni Socio aderente collettivo designa un proprio "rappresentante" nell'Associazione.
 8. I Soci aderenti collettivi possono essere nominati anche "sostenitori" o "benemeriti".
 9. Possono essere Soci junior i laureandi in discipline o con materie di studio attinenti all'ingegneria ed alla pianificazione del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi, ed i dottorandi nelle stesse discipline
 10. Possono essere nominati Soci onorari sia i Soci individuali (ordinari ed aderenti) con specifiche caratteristiche, sia coloro che, pur non iscritti all'Associazione, si siano particolarmente distinti nell'attività dell'Associazione o nel settore della mobilità.
 11. I requisiti e le modalità di iscrizione alle varie categorie di Soci e di cancellazione o radiazione sono specificati dal Regolamento dell'Associazione, di cui al successivo art. 19.
 12. Si perde la qualifica di Socio per dimissioni, morosità o radiazione.

Art. 4 - Affiliati

1. All'Associazione possono essere "Affiliati" società o enti di tipo professionale o industriale, con provata esperienza e qualificata attività nel campo della mobilità. Ogni ente Affiliato designa un proprio "delegato", che lo rappresenta nell'Associazione.
2. Gli Affiliati possono essere nominati anche "sostenitori" o "benemeriti".
3. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione o radiazione degli Affiliati sono specificati nel Regolamento dell'Associazione.
4. Gli Affiliati non hanno diritto di voto.
5. Si perde la qualifica di Affiliato per dimissioni, morosità o radiazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci e degli Affiliati

1. I Soci ordinari, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto a:
 - a) votare nelle assemblee,
 - b) concorrere per l'affidamento delle cariche sociali,
 - c) proporre nuovi Soci,
 - d) partecipare alle diverse iniziative dell'Associazione,
 - e) svolgere attività nell'ambito associativo, ivi comprese le cariche sociali, con eventuale rimborso spese,
 - f) figurare nell'elenco dei professionisti presentato dall'Associazione,

- g) essere segnalati dall'Associazione per attività professionali esterne.
2. Ai Soci aderenti, in regola con il versamento delle quote sociali, vengono riconosciuti i diritti dalla lettera a) alla e) sopra elencati, con le limitazioni stabilite dall'art. 8 e dal Regolamento.
 3. Ai Soci junior, in regola con il versamento delle quote sociali, vengono riconosciuti i diritti delle lettere c) e d) sopra elencate, ed una riduzione pari al 50% del costo nelle iniziative dell'Associazione (quote di adesione a seminari, acquisto pubblicazioni, etc.)”.
 4. I Soci si impegnano a partecipare all'attività dell'Associazione.
 5. I Soci e gli Affiliati si impegnano a sostenere l'Associazione con il puntuale versamento delle quote sociali.
 6. Gli Affiliati ed i Soci aderenti collettivi si impegnano ad utilizzare prioritariamente i Soci ordinari dell'AIIT, per attività interna o di consulenza, in materia di traffico, infrastrutture e trasporti.

Art. 6 - Struttura dell'Associazione

1. L'Associazione si articola su tre livelli territoriali:
 - a) nazionale, con compiti prevalenti di indirizzo e coordinamento, rappresentato dall'Associazione; questo livello é identificato dalla sigla AIIT;
 - b) regionale od interregionale, con compiti prevalenti di attuazione, rappresentato dalle Sezioni; questo livello é identificato dalla sigla AIIT seguita dalla denominazione della Regione o zona interregionale;
 - c) provinciale o comunale, con compiti prevalenti di supporto locale, rappresentato dai Distretti; questo livello é identificato dalla sigla AIIT seguita dalla denominazione della Provincia o del Comune.
2. L'Associazione può istituire Sezioni all'Estero.
3. Le Sezioni regionali possono essere istituite nelle Regioni ove risiedono non meno di dieci Soci ordinari. Possono essere istituite Sezioni interregionali, tra regioni limitofe, ove risiedono non meno di dieci Soci ordinari.
4. Possono essere istituiti Distretti, in ambito comunale o provinciale, laddove risiedano almeno tre Soci ordinari.
5. Fanno parte della struttura organizzativa dell'Associazione anche un organismo tecnico-scientifico denominato "Centro Studi e Ricerche AIIT", di cui all'art. 12, e gli organismi a carattere culturale denominati "Circoli", di cui all'art. 13.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi associativi sono:
 - a) le Assemblee generale e locali dei Soci,
 - b) il Consiglio Direttivo dell'Associazione,
 - c) il Presidente dell'Associazione,
 - d) le Giunte Esecutive delle Sezioni,
 - e) i Segretari di Distretto,
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti,
 - g) il Collegio dei Proviviri.

Art. 8 - L'Assemblea generale dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, che:
 - a) stabilisce le linee programmatiche dell'AIIT,
 - b) ratifica o censura l'operato del Consiglio Direttivo e del Presidente,
 - c) approva i bilanci, preventivo e consuntivo,
 - d) elegge il Presidente dell'AIIT ed il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto,
 - e) nomina i Soci onorari, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri,
 - f) ratifica le quote di iscrizione e le quote annuali deliberate dal Consiglio Direttivo,

- g) modifica lo Statuto,
 - h) modifica il Regolamento, l'Ordinamento del CSR AIIT ed il Codice Deontologico,
 - i) scioglie l'Associazione.
2. L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio di ciascun anno, o in qualunque momento, su richiesta scritta con specifico ordine del giorno di almeno il 10 % dei Soci aventi diritto di voto o del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti.
 3. Ogni Socio ordinario può rappresentare nell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, fino ad un massimo di altri dieci Soci ordinari; ogni Socio aderente può rappresentare fino ad un massimo di altri cinque Soci aderenti.
 4. L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza anche per delega di almeno un terzo dei Soci ordinari aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.
 5. L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti; per le modifiche al Regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, inoltre, che siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci ordinari.
 6. Nelle Assemblee straordinarie, per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno il cinquanta per cento dei Soci ordinari aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
 7. Ai Soci aderenti viene riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee, salvo che per le votazioni delle cariche sociali riservate ai Soci ordinari, delle modifiche allo Statuto, al Regolamento ed al Codice Deontologico e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
 8. Gli Affiliati, pur non avendo diritto al voto, hanno facoltà, tramite i propri delegati, di esprimere pareri ed orientamenti che possono essere oggetto di votazione nell'Assemblea dei Soci.
 9. I Soci junior, pur non avendo diritto al voto, hanno facoltà di esprimere pareri ed orientamenti che possono essere oggetto di votazione nell'Assemblea dei Soci.
 10. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato tra i Soci ordinari, che non sia Membro del Consiglio Direttivo, all'inizio dei lavori.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vicepresidente;
 - c) dal Segretario organizzativo;
 - d) dal Tesoriere;
 - e) dal Responsabile dell'Organo di Stampa dell'Associazione;
 - f) dal Direttore Generale del Centro Studi e Ricerche AIIT;
 - g) fino ad un massimo di ulteriori cinque Consiglieri, dei quali non più di due potranno essere eletti tra i Soci aderenti, in funzione del numero degli iscritti e con le modalità fissate dal Regolamento.
2. Le cariche di cui sopra, salvo quanto espresso al punto g) del comma precedente, sono riservate ai Soci ordinari.
3. Il Consiglio Direttivo attribuisce al suo interno le cariche, salvo quella di Presidente, il quale viene eletto dall'Assemblea prima dell'elezione del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni solari o fino al momento in cui decade per dimissioni o per cessazione dell'attività della maggioranza dei componenti. Le elezioni per il rinnovo delle cariche si svolgeranno contestualmente alla prima Assemblea dei Soci successiva alla data di decadenza.
5. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

6. Al Consiglio Direttivo sono affidati i seguenti compiti:
 - a) programmare l'attività sociale e culturale dell'Associazione a livello nazionale,
 - b) affidare a singoli Soci o a gruppi di Soci le attività per lo sviluppo associativo ed al Centro Studi e Ricerche AIIT le attività di studio e di ricerca,
 - c) nominare singoli Soci per partecipare, in rappresentanza dell'Associazione, a Convegni, Seminari, Commissioni ed altri organismi,
 - d) coordinare e verificare l'attività delle Sezioni,
 - e) affidare alle Sezioni l'attività operativa definita a livello nazionale,
 - f) iscrivere, cancellare e radiare i Soci,
 - g) deliberare le quote di iscrizione e le quote annuali,
 - h) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo relativi ai singoli esercizi annuali,
 - i) amministrare il patrimonio dell'Associazione,nonché tutte quelle facoltà che per il presente Statuto o per legge non siano riservate all'Assemblea dei Soci.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e delibera con la presenza di almeno il 50% dei suoi membri, senza ammissione di deleghe.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione stessa e presiede il Consiglio Direttivo.
2. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vicepresidente.
3. Nelle votazioni interne al Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Le Giunte Esecutive delle Sezioni ed i Segretari di Distretto

1. La Giunta Esecutiva di Sezione è costituita:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Segretario;
 - c) dai Consiglieri fino ad un massimo di ulteriori cinque, dei quali non più di due potranno essere eletti tra i Soci aderenti, in funzione del numero degli iscritti e con le modalità fissate dal Regolamento.
2. Le cariche di cui sopra, salvo quanto espresso al punto c) del comma precedente, sono riservate ai Soci ordinari.
3. Il Presidente della Giunta Esecutiva di Sezione può partecipare, a sua richiesta e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. I Segretari di Distretto vengono nominati dalla Giunta Esecutiva, cui i Distretti appartengono, e sono sempre Soci ordinari. Qualora il Distretto non ricada nell'ambito territoriale di una Sezione, il Segretario del Distretto viene nominato dal Consiglio Direttivo.
5. La Giunta Esecutiva, nominata dall'Assemblea dei Soci che appartengono alla Sezione, resta in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 9 per il Consiglio Direttivo.
6. Nel loro ambito territoriale, le Giunte Esecutive:
 - a) eseguono le attività predisposte dal Consiglio Direttivo,
 - b) propongono ed eseguono attività sociali e culturali,
 - c) eseguono attività di stimolo e di verifica sugli interventi per la mobilità,
 - d) coordinano e verificano l'attività dei Distretti,
 - e) convocano le Assemblee locali dei Soci.
7. Le Giunte Esecutive affidano ai Segretari di Distretto, nell'ambito dei Distretti, l'esecuzione di:
 - a) attività predisposte dalle Giunte,
 - b) attività sociali e culturali a livello comunale-provinciale,
 - c) attività di verifica sugli interventi a livello locale.
8. Le Giunte Esecutive si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 12 - Centro Studi e Ricerche AIIT

1. L'Associazione istituisce, quale organismo tecnico consultivo, il Centro Studi e Ricerche AIIT, di cui fanno parte di diritto i soli Soci ordinari, in qualità di esperti.
2. Il Centro Studi e Ricerche AIIT svolge attività di studio e di ricerca, a carattere esclusivamente culturale e scientifico, prioritariamente su incarico dell'Associazione.
3. Il Centro Studi e Ricerche AIIT gode di piena autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi fissati dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico, oltre che dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Il Centro Studi e Ricerche AIIT si dota di un proprio Ordinamento, che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale potrà richiedere che vengano apportate le modifiche ritenute necessarie.
5. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione nomina, tra i propri Consiglieri, il Direttore Generale del Centro Studi e Ricerche AIIT.

Art. 13 - Circoli

1. Tutti i Soci hanno facoltà di riunirsi periodicamente, anche al di fuori delle Assemblee, nell'ambito dell'Associazione.
2. I Soci ordinari, aderenti o junior, appartenenti a categorie professionali omogenee, possono costituire "Circoli", che operano nell'ambito della Sezione di appartenenza, secondo le modalità fissate dal Regolamento.
3. Ogni Circolo nomina un Socio in qualità di Coordinatore, che deve sottoporre l'attività del Circolo all'approvazione della Giunta Esecutiva.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nell'ambito dell'Associazione viene istituito un Collegio dei Revisori dei Conti, che esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione, secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci; esso è formato da tre membri scelti tra i Soci ordinari ed eventualmente uno, di essi, tra i Soci aderenti individuali; essi durano in carica tre anni e non possono ricoprire altre cariche sociali; cessano, decadono e sono sostituiti con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
3. I Revisori dei Conti nominano tra loro il Presidente, che può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, per le quali deve essere convocato.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

1. Nell'ambito dell'Associazione viene istituito un Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci; esso è formato da tre membri scelti tra i Soci ordinari ed, eventualmente, uno di essi tra i Soci aderenti individuali; essi durano in carica tre anni, nominano tra di loro il Presidente e non possono ricoprire altre cariche sociali; cessano, decadono e sono sostituiti con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, per le quali deve essere ammesso a sua richiesta.

4. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
 - a) dirimere, entro 30 giorni, le questioni che dovessero sorgere tra i Soci o fra i Soci e i vari organi dell'Associazione in relazione alla vita sociale,
 - b) decidere entro 30 giorni sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, disposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Quote sociali

1. I Soci e gli Affiliati contribuiscono economicamente all'Associazione in modo differenziato secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce le quote per acquisire il titolo di "sostenitore" o di "benemerito".
3. Le quote sociali si intendono per anno solare indivisibile, decorrenti dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo; il Regolamento stabilisce il termine per il versamento e le sanzioni relative.
4. I Soci, che non provvedano a versare le quote sociali nei tempi fissati, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento, fino alla cancellazione.
5. Con le quote sociali si provvede, secondo le modalità fissate nel Regolamento, al finanziamento delle strutture dell'Associazione, onde garantire la loro operatività ai fini del perseguimento degli scopi sociali.

Art. 17 - Entrate, uscite e patrimonio della Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da eventuali elargizioni fatte da Soci e da terzi;
 - c) dal rimborso dei costi sostenuti per l'organizzazione di manifestazioni, corsi di istruzione ed attività di studio e di ricerca;
 - d) da ogni altro tipo di entrata che non modifichi o limiti il libero raggiungimento dello scopo sociale.
2. Le uscite possono essere di qualsiasi tipo, purché risultino dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci e rientrino nell'oggetto sociale, salvo casi di emergenza ed indifferibilità disposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti a successiva ratifica.
3. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali avanzi di gestione ed accantonamenti a fondo riserva;
 - c) donazioni, lasciti e contributi di Soci e di terzi.
4. Finché l'Associazione non viene disciolta, i Soci non possono chiedere la divisione del patrimonio.
5. I Soci, che all'atto dello scioglimento non fanno più parte dell'Associazione, non hanno nulla a pretendere dalla stessa.
6. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 - Clausola compromissoria

1. Il Socio rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per ogni questione insorgente con l'Associazione, rimettendo l'esame e la conseguente decisione, attinente anche all'eventuale risarcimento del danno, al Collegio dei Probiviri.

Art. 19 - Norme finali

1. Il presente Statuto viene specificato da un apposito Regolamento e, per la parte riguardante il Centro Studi e Ricerche AIIT, anche dal relativo Ordinamento.
2. Tutti i Soci e gli Affiliati si impegnano a rispettare ed a far rispettare il presente Statuto, il relativo Regolamento, l'Ordinamento del Centro Studi e Ricerche AIIT ed il Codice Deontologico.
3. Per quanto non previsto dalle norme associative valgono le norme del Codice Civile.



**Regolamento dell'Associazione Italiana
per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti**

(aggiornato secondo le modifiche allo Statuto ed al Regolamento approvate nell'Assemblea dei Soci del 18.6.2008 a
Roma)

SOMMARIO

| | |
|---|---------|
| Art. 1 - Sedi dell'Associazione | pag. 14 |
| Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione a Socio ordinario | " 14 |
| Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione a Socio Aderente individuale | " 14 |
| Art. 4 - Rappresentanza dei Soci Aderenti collettivi | " 14 |
| Art. 5 - Nomina e diritti dei Soci onorari | " 14 |
| Art. 6 - Modalità per l'iscrizione a Socio | " 15 |
| Art. 7 - Modalità di cancellazione dei Soci | " 15 |
| Art. 8 - Modalità di radiazione dei Soci | " 15 |
| Art. 9 - Modalità di iscrizione, cancellazione e radiazione degli Affiliati | " 16 |
| Art. 10 - Istituzione e competenza territoriale delle Sezioni e dei Distretti | " 16 |
| Art. 11 - Modalità di convocazione e di svolgimento della Assemblea generale dei Soci | " 17 |
| Art. 12 - Composizione degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione | " 17 |
| Art. 13 - Elezione degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione | " 18 |
| Art. 14 - Circoli | " 19 |
| Art. 15 - Ammontare e modalità di esazione delle quote sociali | " 19 |
| Art. 16 - Gestione delle risorse dell'Associazione | " 21 |
| Art. 17 - Norma transitoria | " 22 |
| Art. 18 - Norma finale | " 22 |

N.B. - Nel Regolamento a fianco dei titoli dei vari articoli sono indicati tra parentesi i riferimenti agli articoli dello Statuto. Altresì, all'interno del testo, i riferimenti allo Statuto sono esplicitati con la dizione "comma ... dell'art. ... dello Statuto", mentre i riferimenti ad altri articoli del Regolamento sono esplicitati nella seguente forma: "del precedente art. ... - comma ...".

Art. 1 - Sedi dell'Associazione (art. 1 - comma 2)

1. L'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, oltre alla sede legale in Roma, può dotarsi di una sede operativa nel luogo prescelto dal Presidente e di sedi periferiche per l'attività di rappresentanza delle Sezioni.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione a Socio Ordinario (art. 3 - commi 3 e 4)

1. I docenti di corsi universitari debbono avere avuto una esperienza di insegnamento di almeno un anno in materie attinenti la pianificazione, o la gestione del traffico e dei trasporti, ovvero la progettazione di sistemi infrastrutturali di trasporto.
2. I diplomati da scuole di perfezionamento in ingegneria del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi debbono aver maturato almeno due anni di esperienza professionale nel settore.
3. Per i laureati in ingegneria la "provata esperienza professionale" consiste nell'aver operato per almeno tre anni svolgendo esclusivamente attività specifiche del settore o per almeno cinque anni svolgendo anche altre attività oltre quelle specifiche del settore.
4. I laureati in ingegneria ed architettura, facenti parte degli uffici tecnici dei Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Enti ed Aziende, debbono dimostrare di aver operato, all'interno della struttura di cui fanno parte, con progetti o direzione di unità operative nel settore del traffico, dei trasporti e delle relative infrastrutture e servizi per almeno cinque anni.
5. I requisiti di cui ai commi precedenti sono soggetti a valutazione da parte del Consiglio Direttivo, al fine di verificarne il rispetto dei caratteri di qualità dell'attività propria del settore indicati al comma 3 dell'art. 3 dello Statuto ed, in particolare, di quello relativo agli studi e progetti eseguiti e specifiche esperienze maturate in rapporto alla qualità del servizio offerto e da fornire.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione a Socio Aderente individuale e Junior(art. 3 - commi 6 e 9)

1. Si intendono appartenere alla categoria prevista dal comma 6a dell'art. 3 dello Statuto (soci aderenti individuali), coloro che affrontino o abbiano affrontato tematiche inerenti la mobilità nell'ambito della loro professione o del loro lavoro per almeno due anni.
2. Si intendono appartenere alla categoria prevista dal comma 9 dell'art. 3 dello Statuto (soci junior), coloro che affrontino tematiche inerenti la mobilità nell'ambito del corso di studi e, precisamente, gli iscritti almeno all'ultimo anno del corso di laurea o i dottorandi, per un periodo non eccedente i tre anni..
3. I requisiti di cui sopra sono soggetti a valutazione da parte del Consiglio Direttivo, allo scopo di verificarne il rispetto dei fini associativi.

Art. 4 - Rappresentanza dei Soci Aderenti collettivi (art. 3 - comma 7)

1. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun Socio aderente collettivo deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, nella stessa domanda di iscrizione; essa è valida fino alla comunicazione scritta di sostituzione.

Art. 5 - Nomina e diritti dei Soci Onorari (art. 3 - comma 10)

1. Il Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su richiesta di una o più Sezioni, propone all'Assemblea dei Soci la nomina dei Soci Onorari. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Possono essere nominati Soci Onorari quei soci individuali appartenenti all'Associazione da almeno quaranta anni, oppure che abbiano rivestito per almeno venticinque anni cariche negli organi elettivi dell'Associazione.
3. I Soci ordinari ed aderenti nominati Soci Onorari conservano le prerogative inerenti la loro qualifica.
4. Coloro che, pur non iscritti alla Associazione, vengono nominati Soci Onorari, acquisiscono anche la qualifica di Socio ordinario o Socio aderente solo se ne hanno i requisiti.

Art. 6 - Modalità per l'iscrizione a Socio (art. 3 - comma 11)

1. La richiesta per l'iscrizione a Socio individuale (ordinario, aderente o junior) deve essere presentata per iscritto al Presidente della Sezione territoriale di competenza e per conoscenza al Presidente dell'Associazione, allegando un curriculum dettagliato dimostrante il possesso dei requisiti richiesti e contenente anche un elenco dei lavori o pubblicazioni, insieme ad eventuali nominativi di persone referenti.
2. La richiesta per l'iscrizione a Socio aderente collettivo deve essere presentata per iscritto, al Presidente della Sezione territoriale di competenza e per conoscenza al Presidente dell'Associazione, dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Azienda e deve contenere tutte le dichiarazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
3. La Sezione territoriale di competenza è quella di residenza del Socio, ovvero quella in cui il Socio dichiara di voler appartenere.
4. Il Presidente della Sezione territoriale di competenza trasmette la domanda, con parere espresso dalla Giunta Esecutiva, al Presidente del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
5. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di iscrizione, può richiedere chiarimenti o ulteriori documentazioni, accetta l'iscrizione o la respinge con motivato parere a proprio insindacabile giudizio, entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di richiesta di iscrizione come socio ordinario il Consiglio può accordare transitoriamente l'iscrizione in qualità di socio aderente.
6. Il Consiglio Direttivo informa il richiedente ed il Presidente della Sezione territoriale competente dell'esito della richiesta.
7. L'iscrizione del Socio decorre dalla data di versamento della quota d'iscrizione e della quota annuale fissate per l'anno in cui viene accettata l'iscrizione.
8. Contro l'inserimento del Socio in una categoria ritenuta non idonea si può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione dell'iscrizione. Il parere finale del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 7 - Modalità di cancellazione dei Soci (art. 3 - comma 11)

1. La cancellazione ha luogo per dimissioni o per morosità del Socio.
2. Le dimissioni hanno luogo dietro semplice comunicazione scritta al Presidente della Sezione territoriale di competenza e per conoscenza al Presidente dell'Associazione. Le dimissioni decorrono dalla data della comunicazione.
3. La cancellazione per morosità ha luogo su delibera del Consiglio Direttivo e di essa viene data comunicazione all'interessato ed al Presidente della Sezione territoriale di competenza.

Art. 8 - Modalità di radiazione dei Soci (art. 3 - comma 11)

1. La radiazione può aver luogo per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il Socio abbia contravvenuto ai doveri sociali, salvo quanto previsto dal precedente art. 7 - comma 1.

2. Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su segnalazione del Presidente della Sezione territoriale di competenza, provvede con propria delibera alla radiazione dei Soci, dandone comunicazione all'interessato ed al Presidente della Sezione territoriale di competenza.
3. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, può far ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

Art. 9 - Modalità di iscrizione, cancellazione e radiazione degli Affiliati (art. 4 - comma 3)

1. Le modalità di iscrizione degli Affiliati sono identiche a quelle previste per i Soci aderenti collettivi, di cui al precedente art. 6 - comma 2.
2. Nella domanda di iscrizione deve essere indicato il nominativo del delegato dell'Affiliato; detta indicazione è valida fino a comunicazione scritta di sostituzione.
3. Le modalità di cancellazione e radiazione degli Affiliati sono identiche a quelle previste per i Soci, di cui ai precedenti artt. 7 ed 8.

Art. 10 - Istituzione e competenza territoriale delle Sezioni e dei Distretti (art. 6 - commi da 1 a 4 ed art. 11 - comma 4)

1. L'intero territorio nazionale deve essere coperto da sezioni regionali o interregionali, senza sovrapposizione di competenza territoriale.
2. Il Consiglio Direttivo provvede con propria delibera ad istituire le Sezioni regionali o interregionali in modo da coprire l'intero territorio nazionale.
3. L'istituzione delle Sezioni può aver luogo su richiesta scritta dei Soci interessati, nei limiti di quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 dello Statuto.
4. Entro un mese dalla costituzione di una nuova Sezione, il Consiglio Direttivo provvede alla definizione delle nuove competenze territoriali delle varie Sezioni ed alla attribuzione dei relativi Soci.
5. Le Sezioni cessano di esistere, con delibera del Consiglio Direttivo, un anno dopo che il numero dei Soci sia sceso sotto le dieci unità e nel frattempo non siano avvenute nuove iscrizioni in modo da reintegrare detto minimo.
6. Ogni Socio può scegliere la Sezione cui appartenere, fornendone la motivazione, sia all'atto di iscrizione, sia successivamente, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In mancanza di detta richiesta vale il principio della residenza.
7. I Soci non possono appartenere a più di una Sezione.
8. Gli Affiliati possono essere iscritti, su loro richiesta, con propri delegati anche a più Sezioni.
9. Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni all'estero con modalità e procedure identiche a quelle previste per le Sezioni italiane; la relativa competenza territoriale viene definita all'atto della istituzione.
10. I Distretti possono essere istituiti dalle Giunte Esecutive delle Sezioni, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto previsto al comma 4 dell'art. 6 dello Statuto; la Giunta Esecutiva di Sezione nomina il Segretario di ciascun Distretto, salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 dello Statuto.

Art. 11 - Modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea generale dei Soci (art. 8 - commi 2, 3 e 9)

1. L'Assemblea generale dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta degli aventi diritto, nei limiti di quanto previsto al comma 2 dell'art.8 dello Statuto, mediante comunicazione scritta ad ogni Socio ed Affiliato; tale comunicazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
2. Sulla comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno, eventualmente suddiviso in parte ordinaria e straordinaria.
3. Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la riunione, il Consiglio Direttivo provvede a comunicare ai presenti il numero dei Soci aventi diritto al voto.
4. Il Presidente dell'Assemblea è nominato dai Soci aventi diritto al voto, all'inizio dell'Assemblea; il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario, anche non Socio, che provvede alla stesura del verbale.
5. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea.
6. Le deleghe debbono essere firmate dal Socio delegante; esse possono essere trasmesse anche per via telematica.
7. Nel verbale dell'Assemblea debbono essere riportati il numero dei Soci aventi diritto al voto, il numero dei Soci presenti fisicamente e di quelli rappresentati per delega, distinti per categorie di Soci, nonché il numero degli Affiliati presenti. Il verbale deve riportare le deliberazioni dell'Assemblea sui punti all'ordine del giorno, con l'esito delle votazioni, e le eventuali dichiarazioni per le quali è stata avanzata esplicita richiesta di inserimento a verbale.
8. Le votazioni, escluse quelle relative alla elezione degli organi dell'Associazione, vengono espresse per alzata di mano.

Art. 12 - Composizione degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione (articoli: 9 - comma 1; 11 - comma 1; 14 - comma 2; 15 - comma 2)

1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro ripartizione tra Soci ordinari ed eventuali Soci aderenti è regolamentato dalle indicazioni fornite nella seguente tabella.

| N. TOT. SOCI | | % | N. CONSIGLIERI | | |
|--------------|------|-----------|----------------|----------|--------|
| da | a | | Ordinari | Aderenti | Totali |
| fino a | 300 | qualsiasi | 6 | 0 | 6 |
| 301 | 600 | < 15% | 7 | 0 | 7 |
| | | >= 15% | 6 | 1 | 7 |
| 601 | 900 | < 15% | 8 | 0 | 8 |
| | | 15 - 30 % | 7 | 1 | 8 |
| | | > 30 % | 6 | 2 | 8 |
| 901 | 1200 | < 15% | 9 | 0 | 9 |
| | | 15 - 30 % | 8 | 1 | 9 |
| | | > 30 % | 7 | 2 | 9 |
| 1201 | 1500 | < 15% | 10 | 0 | 10 |
| | | 15 - 30 % | 9 | 1 | 10 |
| | | > 30 % | 8 | 2 | 10 |
| oltre | 1500 | < 15% | 11 | 0 | 11 |
| | | 15 - 30 % | 10 | 1 | 11 |
| | | > 30 % | 9 | 2 | 11 |

2. Il numero dei componenti delle Giunte esecutive e la loro ripartizione tra Soci ordinari ed eventuali Soci aderenti è regolamentato dalle indicazioni fornite nella seguente tabella.

| N. TOT. SOCI | | % ADERENTI SU TOT. SOCI | N. CONSIGLIERI | | |
|--------------|-----|----------------------------|----------------|----------|--------|
| da | a | | Ordinari | Aderenti | Totali |
| fino a | 30 | qualsiasi | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 60 | qualsiasi | 3 | 0 | 3 |
| 61 | 90 | < 25% | 4 | 0 | 4 |
| | | 25 - 50 % | 3 | 1 | 4 |
| | | > 50 % | 2 | 2 | 4 |
| 91 | 120 | < 25% | 5 | 0 | 5 |
| | | 25 - 50 % | 4 | 1 | 5 |
| | | > 50 % | 3 | 2 | 5 |
| 121 | 150 | < 25% | 6 | 0 | 6 |
| | | 25 - 50 % | 5 | 1 | 6 |
| | | > 50 % | 4 | 2 | 6 |
| oltre | 150 | < 25% | 7 | 0 | 7 |
| | | 25 - 50 % | 6 | 1 | 7 |
| | | > 50 % | 5 | 2 | 7 |

3. La eventuale inclusione nel Collegio dei Revisori dei Conti del Socio aderente individuale ha luogo al raggiungimento dell'aliquota del 35 % di Soci aderenti rispetto al totale dei Soci.
4. La eventuale inclusione nel Collegio dei Provisori del Socio aderente individuale ha luogo al raggiungimento dell'aliquota del 35 % di Soci aderenti rispetto al totale dei Soci.

Art. 13 - Elezione degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione (articoli: 9 - commi 2, 3, 4 e 7; 11- commi 2, 4, 5 e 7; 14 - commi 2 e 3; 15 - comma 2)

- Ogni Socio avente diritto di voto può candidarsi, o essere candidato da altri Soci purché con il suo assenso, sia per la nomina a Presidente dell'Associazione che per quella a membro del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9 dello Statuto.
- Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci; ogni socio, avente diritto di voto, potrà esprimere una sola preferenza scegliendo tra le candidature proposte.
- Viene eletto Presidente il Socio ordinario che raggiunge un numero di preferenze pari ai due terzi dei votanti. Qualora nessun Socio raggiunga detto quorum, si procede al ballottaggio tra i due Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, nel caso di parità di preferenze, fra i tre o più Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti; il ballottaggio non richiede il raggiungimento del quorum anzidetto.
- Gli altri membri del Consiglio Direttivo vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci; ogni socio, avente diritto di voto, può esprimere fino ad un massimo di tante preferenze quanti sono i membri della propria categoria da eleggere nel Consiglio Direttivo, scegliendo tra le candidature proposte.
- Vengono eletti i Soci che ottengono il maggior numero di preferenze, fino al raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere. Nel caso in cui la parità di preferenze faccia eccedere il numero dei Consiglieri da eleggere, per i posti non immediatamente attribuibili si procede al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
- La vacanza di uno o più posti del Consiglio Direttivo, per dimissioni o indisponibilità sopravvenuta, viene colmata dal primo o dai primi dei non eletti della rispettiva categoria di soci, con deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo; nel caso di parità di voti conseguiti, si procede alla nomina sulla base dell'anzianità di iscrizione.
- La vacanza del posto di Presidente viene colmata dal Vice Presidente fino alla scadenza del mandato; il Consiglio Direttivo provvede ad integrare le cariche scoperte.

8. Nel caso di dimissioni o di cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo uscente deve convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro tre mesi dalla data di dimissioni o di cessazione, restando in carica per l'ordinaria amministrazione.
9. La procedura di elezione del Presidente e dei membri delle Giunte Esecutive di Sezione è identica a quella prevista ai commi precedenti per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
10. Le Giunte Esecutive attribuiscono al loro interno la carica di Segretario.
11. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, per acclamazione o a scrutinio segreto, tra gli aventi diritto, a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità dei voti si procede al relativo ballottaggio.
12. Il Collegio dei Probiviri viene eletto con le stesse modalità previste al precedente comma 11.
13. Il Segretario di Distretto dura in carica quanto la Giunta Esecutiva di Sezione o il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato.
14. Le cariche, sia a livello nazionale sia a livello locale, degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione non sono cumulabili tra loro.

Art. 14 - Circoli (art. 13 - commi 2 e 3)

1. Un gruppo di Soci ordinari, aderenti o junior, non inferiore a cinque unità, può richiedere alla Giunta Esecutiva di Sezione la costituzione di un Circolo, proponendo tra loro un Socio quale Coordinatore e presentando uno specifico programma di attività.
2. La costituzione di Circoli può anche essere proposta direttamente dalla Giunta Esecutiva.
3. Successivamente alla costituzione di un Circolo, i Soci che desiderano entrarne a far parte comunicano la loro adesione al Coordinatore.
4. Ogni Socio può far parte di più Circoli.
5. Il Coordinatore organizza e sviluppa l'attività del Circolo, con il contributo dei membri del Circolo medesimo, tiene aggiornato l'elenco dei Soci facenti parte del Circolo e convoca le riunioni.
6. L'attività del Circolo è volta unicamente a promuovere particolari approfondimenti culturali o a dibattere problematiche a carattere locale nell'ambito della Sezione.
7. Il Circolo, al termine della sua attività, presenta alla Giunta Esecutiva di Sezione uno o più documenti conclusivi, che la Giunta medesima si riserva di pubblicare, a proprio insindacabile parere.
8. Il Circolo può richiedere alla Giunta Esecutiva contributi per attività specifiche, quali manifestazioni ed incontri con l'ambiente esterno alla Sezione.

Art. 15 - Ammontare e modalità di esazione delle quote sociali (art. 16 - commi da 1 a 4)

1. Le quote sociali sono costituite dalla quota di iscrizione e dalle quote annuali.
2. La quota di iscrizione viene corrisposta una tantum all'atto dell'iscrizione ed il passaggio di categoria (da Socio Junior a Socio Aderente e da Socio Aderente a Socio Ordinario, nonché tra i vari tipi di Socio Aderente Collettivo o di Affiliati) non comporta alcun adeguamento della quota medesima.
3. I Soci onorari sono esentati dal versamento delle quote sociali.
4. Nell'ambito dei Soci aderenti collettivi, al fine di quantificare le quote sociali di competenza, vengono distinte le seguenti tipologie:

- A - Comuni di piccole dimensioni, nonché Associazioni culturali e di categoria, Comunità scientifiche e Centri di ricerca, senza fini di lucro;
- B - Enti pubblici, Ministeri, Regioni, Province e Comuni di medie-grandi dimensioni;
- C - Enti di gestione di infrastrutture o sistemi di trasporto pubblici o privati che operano nel campo della mobilità con scopo sociale primario quello della prestazione di un servizio.
5. Nell'ambito degli Affiliati, al fine di quantificare le quote sociali di competenza, vengono distinte le seguenti tipologie:
- A - Enti o società di piccole dimensioni;
- B - Enti o società di medie dimensioni;
- C - Enti o società di grandi dimensioni.
6. Posto uguale ad 1 il valore dalla quota annuale dei Soci ordinari, le quote sociali (di iscrizione ed annuale) degli altri tipi di Socio e degli Affiliati sono stabilite sulla base dei coefficienti riportati nella seguente tabella.

| TIPOLOGIA SOCI ED AFFILIATI | | | COEFFICIENTI | |
|------------------------------|---|-------------|------------------|---------------|
| | | | Quota iscrizione | Quota annuale |
| Socio Onorario | | | esente | esente |
| Socio Ordinario | | | 1 | 1 |
| Socio Aderente | | | 0,5 | 0,5 |
| Socio Junior | | | esente | 0,5 |
| Socio Aderente Collettivo | A | normale | 2 | 4 |
| | | sostenitore | 2 | 10 |
| | | benemerito | 2 | 20 |
| | B | normale | 5 | 10 |
| | | sostenitore | 5 | 20 |
| | | benemerito | 5 | 40 |
| | C | normale | 10 | 20 |
| | | sostenitore | 10 | 40 |
| | | benemerito | 10 | 80 |
| Affiliato | A | normale | 5 | 10 |
| | | sostenitore | 5 | 20 |
| | | benemerito | 5 | 40 |
| | B | normale | 10 | 20 |
| | | sostenitore | 10 | 40 |
| | | benemerito | 10 | 80 |
| | C | normale | 20 | 40 |
| | | sostenitore | 20 | 80 |
| | | benemerito | 20 | 160 |

7. Il Consiglio Direttivo, all'atto della iscrizione di un Socio aderente collettivo o di un Affiliato, determina la entità del coefficiente, entro i limiti prefissati dalla tabella, in relazione alla verifica dei requisiti denunciati dal richiedente.
8. Quota parte di quanto versato dai sostenitori o benemeriti può essere utilizzato per finanziare specifiche attività culturali da concordare con i medesimi.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Tesoriere dell'Associazione comunica a ciascun Socio e ad ogni Affiliato la quota annuale dovuta.
10. Le quote annuali individuali debbono essere versate entro il 30 giugno dell'anno solare cui si riferiscono. Scaduto tale termine l'interessato diviene moroso e perde la facoltà di partecipare alla vita attiva dell'Associazione (votazioni nelle Assemblee, elettorato attivo e passivo, ecc...).

11. Il soggetto moroso può mettersi in regola mediante il versamento della quota annuale più una penale, pari al 10 % della quota stessa, riacquisendo la facoltà di partecipare alla vita attiva dell'Associazione.
12. Il Socio od Affiliato che non provvede a mettersi in regola entro il 31 dicembre dello stesso anno solare relativo alla quota non pagata perde i servizi connessi alla sua appartenenza all'Associazione (abbonamenti vari, scontati o gratuiti, sconti a Seminari, Convegni e Congressi organizzati dall'AIIT, ecc...); trascorso un altro anno senza il pagamento delle due quote annuali scadute e dopo tempestivo preavviso, viene automaticamente cancellato dall'Associazione.
13. Gli Affiliati, iscritti in più Sezioni, sono tenuti a corrispondere tante quote sociali quante sono le Sezioni di appartenenza.

Art. 16 – Gestione delle risorse dell'Associazione (art. 17 - commi 1, 2, 3 e 6)

1. Ogni quota sociale annuale normale viene ripartita nel seguente modo:
 - fino al 20 % al Centro Studi e Ricerche dell'AIIT;
 - il residuo diviso in parti uguali tra Associazione nazionale e Sezione di competenza.La quota di iscrizione e la penale per ritardato pagamento sono attribuite per intero all'Associazione nazionale. La parte di quota del sostenitore o del benemerito eccedente la relativa quota normale viene attribuita all'Associazione nazionale, anche per finanziare le attività culturali, di cui al precedente art. 14 - comma 8.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo, approvati i Bilanci Consuntivo e Preventivo, determina e comunica, tramite il Tesoriere, ad ogni Sezione la parte di entrate di loro competenza, sulla base delle quote annuali incassate entro il 31 dicembre precedente.
3. Il Consiglio Direttivo delibera una somma da attribuire ad ogni Sezione ed al Centro Studi e Ricerche AIIT a titolo di fondo cassa, versandone il relativo importo al rispettivo Presidente di Sezione e Direttore Generale, i quali provvedono a rilasciarne quietanza.
4. Ogni Sezione può impegnare per la propria attività le somme attribuitegli dal Consiglio Direttivo e di ogni spesa sostenuta deve fornire al Tesoriere adeguata documentazione fiscale intestata all'Associazione.
5. Le somme non impegnate dalle Sezioni, entro il 31 dicembre dell'anno, entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo può stanziare ulteriori contributi, attingendo al patrimonio dell'Associazione, per le Sezioni che devono sostenere spese di particolare rilevanza, purché tali spese siano preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
7. Il Tesoriere provvede a reintegrare il fondo cassa della Sezione all'atto del ricevimento della regolare documentazione delle spese sostenute.
8. Il Tesoriere provvede a tenere in ordine la contabilità e a predisporre il bilancio annuale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un commercialista.
9. Tutte le entrate dell'Associazione, di cui al comma 1 dell'art. 17 dello Statuto, debbono affluire al Tesoriere, non avendo le Sezioni autonoma attività di bilancio.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno il Tesoriere provvede a predisporre il bilancio consuntivo e preventivo annuale dell'Associazione, fornendo in allegato i bilanci consuntivi relativi a ciascuna Sezione.
11. Il bilancio annuale viene pubblicato sull'organo di stampa dell'Associazione o, in mancanza, viene trasmesso a tutti i Soci, da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Norma transitoria (art. 6 - commi 1 e 3)

1. In attesa della formazione di nuove Sezioni regionali o interregionali, le domande per le iscrizioni a Soci e ad Affiliati da parte di soggetti residenti in zone ove non esistono Sezioni, debbono essere inoltrate al Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Norma finale (art. 8 - commi 1, 5 e 6)

1. Eventuali variazioni al presente Regolamento ed allo Statuto vanno approvate, rispettivamente, dall'Assemblea ordinaria e dall'Assemblea straordinaria dei Soci, previa presentazione dei rispettivi emendamenti scritti al Consiglio Direttivo, il quale provvede ad iscrivere i medesimi nel relativo ordine del giorno accompagnandoli con motivato parere.



**Ordinamento del Centro Studi e Ricerche
dell'Associazione Italiana
per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti**

(con le modifiche approvate nella Assemblea dei Soci del 13.5.2011 a Roma)

SOMMARIO

| | |
|--|---------|
| Art. 1 - Costituzione e denominazione | pag. 25 |
| Art. 2 - Scopi | " 25 |
| Art. 3 - Membri | " 25 |
| Art. 4 - Diritti e doveri dei membri | " 25 |
| Art. 5 - Struttura del Centro | " 25 |
| Art. 6 - Organi del Centro | " 26 |
| Art. 7 - L'Assemblea | " 26 |
| Art. 8 - Il Direttore | " 26 |
| Art. 9 - Entrate, uscite e patrimonio del Centro | " 27 |
| Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti | " 27 |
| Art. 11 - Clausola compromissoria | " 27 |

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. È istituito il Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, in seguito denominata in forma abbreviata CSR.
2. Il CSR non ha fini di lucro e la sua sede legale è quella dell'AIIT.

Art. 2 Scopi

1. Il CSR svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo dell'AIIT.
2. Il CSR svolge attività di studio e di ricerca, a carattere esclusivamente culturale e scientifico nel campo della mobilità, del traffico, delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente su incarico dell'AIIT e, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'AIIT, su incarico dei Soci e degli Affiliati AIIT e per conto terzi.
3. Il CSR può essere delegato dal Consiglio Direttivo dell'AIIT ad organizzare attività culturale di formazione ed informazione.
4. Il CSR gode di piena autonomia operativa nel rispetto degli indirizzi fissati dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico dell'AIIT, oltre che dal Consiglio Direttivo della stessa.

Art. 3 Membri

1. I soli Soci ordinari dell'AIIT, in regola con le quote sociali, sono di diritto Membri del CSR, in qualità di esperti.

Art. 4 Diritti e doveri dei membri

1. Tutti i Membri hanno diritto a partecipare e votare nelle assemblee del CSR.
2. Ogni Membro si impegna a partecipare, nei limiti delle proprie disponibilità, all'attività del CSR su richiesta del Direttore secondo le modalità descritte al successivo art. 8, percependo eventuali compensi autorizzati e/o rimborsi delle spese sostenute a fronte di attività professionali affidate.

Art. 5 Struttura del Centro

1. Il CSR opera a livello nazionale ed internazionale.

Art. 6 Organi del Centro

1. Sono organi del CSR: a) l'Assemblea dei Membri; b) il Direttore.

Art. 7 L'Assemblea

1. L'Assemblea dei Membri del CSR:
 - a) Approva il bilancio del CSR;
 - b) Approva le linee programmatiche delle attività proposte dal Direttore;
 - c) Ratifica o censura l'operato del Direttore;
 - d) Approva le modifiche al presente Ordinamento proposte dal Consiglio Direttivo dell'AIIT.
2. L'Assemblea dei Membri del CSR viene convocata dal Direttore almeno una volta l'anno, in seno all'Assemblea Ordinaria dei Soci AIIT, o in qualunque momento, su richiesta scritta con specifico ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell'AIIT o del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno il 10% dei Membri.
3. Ogni membro del CSR può rappresentare nell'Assemblea del CSR medesimo fino ad un massimo di altri tre Membri.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo dei Membri; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Membri presenti e rappresentati.
5. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei Membri presenti e rappresentati.
6. Per le proposte di modifica al presente Ordinamento, previa presentazione al Consiglio Direttivo dell'AIIT, nell'Assemblea dei Membri è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (presenti e delegati) e, inoltre, che siano rappresentati un terzo dei Membri.

Art. 8 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo dell'AIIT, tra i suoi Consiglieri, ed il suo mandato è rinnovabile nei limiti previsti dallo Statuto dell'AIIT per i propri Consiglieri.
2. Il Direttore espleta anche le funzioni di Amministratore, rappresenta a tutti gli effetti il CSR ed ha i seguenti compiti:
 - a) Può nominare uno o più collaboratori tra i Membri a cui affidare, nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea dei Membri, incarichi specifici operativi ed organizzativi sotto la propria responsabilità, fissandone poteri ed eventuali retribuzioni.
 - b) Coordina le attività del CSR ed affida le attività di studio e di ricerca a singoli o a gruppi di Membri, garantendo pari opportunità ai Membri, individua eventuali responsabili di ricerca per i rapporti con terzi che stipulano convenzioni di studio con il CSR, mantenendo in ogni caso la Responsabilità Scientifica delle produzioni affinché le risultanze delle ricerche siano espressione culturale omogenea dell'Associazione.
 - c) Acquisisce e seleziona le proposte di ricerca (sia interne che esterne) da parte di Membri per approvarle ed affidarne lo svolgimento, in prima valutazione, al proponente stesso in qualità di responsabile della ricerca.
 - d) Può avvalersi di collaborazioni esterne per le attività che non possono essere espletate dai Membri;
 - e) Relaziona al Consiglio Direttivo dell'AIIT sull'attività del CSR.
 - f) Propone all'Assemblea dei Membri le linee programmatiche, sulla base delle tendenze culturali più aggiornate, e sentito il Consiglio Direttivo dell'AIIT.
 - g) Sottopone all'Assemblea dei Membri il bilancio del CSR.

Art. 9 Entrate, uscite e patrimonio del Centro

1. Le entrate del CSR sono costituite:
 - a) Dal contributo annuale versato dall'AIIT e derivante dalla ripartizione delle quote annuali versate all'AIIT dai propri Soci, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'AIIT.
 - b) Dagli eventuali ulteriori contributi versati dall'AIIT per attività richieste al CSR.
 - c) Dai proventi delle attività di studio e di ricerca, commissionate dai Soci ed Affiliati dell'AIIT e da terzi.
 - d) Da eventuali contributi od elargizioni fatte da Membri o da terzi.
 - e) Dal rimborso dei costi sostenuti per l'organizzazione di manifestazioni e corsi di istruzione.
 - f) Da ogni altro tipo di entrata che non modifichi o limiti il libero raggiungimento degli scopi del CSR.
2. Le uscite devono essere compatibili con gli scopi del CSR e risultare sul bilancio annuale.
3. Gli eventuali residui attivi della gestione annuale del CSR rimarranno nella disponibilità del CSR nell'anno successivo.
4. In caso di scioglimento del CSR, i residui di gestione saranno di competenza dell'AIIT.

Art. 10 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AIIT espleta le funzioni di Collegio dei Revisori dei Conti del CSR ed esercita la vigilanza sull'amministrazione del CSR.

Art. 11 Clausola compromissoria

1. Il Membro rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per ogni questione insorgente con il CSR, rimettendo l'esame e la conseguente decisione, attinente anche all'eventuale risarcimento del danno, al Collegio dei Probiviri dell'AIIT.



**Codice Deontologico dell'Associazione Italiana
per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti**

(approvato nell'Assemblea dei Soci del 7.6.2002 a Roma)

SOMMARIO

| | |
|---|---------|
| Art. 1 - Principi generali | pag. 30 |
| Art. 2 - Rapporti con gli Organi dell'Associazione | " 30 |
| Art. 3 - Rapporti tra membri e con altri professionisti | " 30 |
| Art. 4 - Rapporti con committenti e datori di lavoro | " 30 |
| Art. 5 - Rapporti con pubbliche autorità e con terzi | " 31 |
| Art. 6 - Provvedimenti disciplinari | " 31 |
| Art. 7 - Norma finale | " 32 |

Art. 1 - Principi generali

- 1 - L'osservanza dei principi deontologici e morali del presente Codice è dovere dei Soci, da seguire per profondo convincimento.
- 2 - Qualsiasi prestazione professionale, interna od esterna all'Associazione, deve essere espletata secondo indirizzi di scienza, coscienza e disciplina.
- 3 - In particolare ciascun Socio deve evitare:
 - a) di prestare impegnativamente la sua opera in settori della tecnica estranei alla sua preparazione;
 - b) di accettare incarichi in misura superiore a quella consentita dal tempo disponibile e dalla produttività del proprio gruppo professionale;
 - c) di trascurare o rinviare indagini e studi fondamentali, giustificando tale operato con la speciosa motivazione dell'urgenza;
 - d) di firmare elaborati non eseguiti personalmente o sotto la propria direzione e responsabilità;
 - e) di associare la propria firma a quelle di altri professionisti e persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni, a meno che non siano specificate le rispettive competenze.

Art. 2 - Rapporti con gli Organi dell'Associazione

- 1 - L'appartenenza all'Associazione comporta, per tutti gli iscritti, il dovere di collaborare con gli Organi preposti all'Associazione medesima e di rispettare con disciplina, oltre le regole della normativa sociale, anche le altre direttive che detti Organi emanano nell'ambito dei rispettivi poteri.
- 2 - A nessun Socio, che non abbia specifica carica o incarico, è consentito di divulgare informazioni su attività da parte degli Organi dell'Associazione, salvo che le stesse non siano state già approvate e divulgate dagli Organi medesimi.

Art. 3 - Rapporti tra Soci e con altri professionisti

- 1 - I rapporti tra Soci e con altri professionisti devono essere improntati a lealtà, correttezza, solidarietà e reciproco rispetto.
- 2 - Affinché essi possano giovare delle sue specifiche competenze, il Socio deve essere in generale disposto a collaborare con gli altri Soci e con altri professionisti, qualora ne sia richiesto e purché siano definiti i campi ed i limiti della collaborazione. Comunque, tale richiesta di collaborazione può eccezionalmente essere rifiutata, senza che il Socio sia tenuto a giustificare i motivi del rifiuto.
- 3 - Il Socio, ufficialmente incaricato di esprimere giudizi sull'operato di altri colleghi, deve pronunciarsi soltanto dopo avere acquisito tutti gli elementi necessari; i giudizi devono essere improntati alla massima obiettività ed esenti da critiche ingiustificate, valutazioni personali ed espressioni denigratorie; inoltre tali giudizi devono essere comunicati all'interessato prima di essere eventualmente diffusi.
- 4 - Il Socio chiamato a far parte di una commissione giudicatrice di un concorso deve declinare l'incarico qualora al concorso partecipino altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa. Se egli, a motivo di sua carica o funzione, è invece Membro di diritto della commissione medesima, nel caso esposto dovrà astenersi dal giudizio riguardante le persone anzidette o la loro opera.
- 5 - Il Socio non deve attingere all'opera intellettuale di altri Soci o professionisti con plagio consapevole e senza citarne la fonte.

Art. 4 - Rapporti con committenti o datori di lavoro

- 1 - I rapporti tra il Socio ed i committenti o datori di lavoro hanno carattere essenzialmente fiduciario anche nei casi in cui siano regolati in forma contrattuale e pertanto il Socio dovrà -in particolare- espletare esattamente e diligentemente gli incarichi o le funzioni a lui assegnati e tutelare nel miglior modo gli interessi legittimi del committente o datore di lavoro. Peraltro, il Socio non deve subire la volontà di quest'ultimo qualora questa contrasti -in particolare- con la funzione sociale della professione.

- 2 - Nell'espletare incarichi conferitegli da pubbliche amministrazioni, il Socio deve tenere presente l'interesse generale della collettività, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 3 - Anche al fine di evitare che la propria onorabilità venga offuscata da sospetti derivanti da conflitti di interesse, da presunzione di connivenza ed -in generale- da situazioni che limitino la indipendenza e la obiettività professionale, il Socio è rigorosamente tenuto ad avvertire tempestivamente il proprio committente o datore di lavoro di tutte le circostanze di eventuale incompatibilità personale, politica e professionale, sia preesistenti all'incarico o alle funzioni che sta per assumere, sia a quelle determinatesi successivamente. Tale dovere si applica anche riguardo all'Associazione, con riferimento specifico alle rispettive cariche sociali in rapporto agli incarichi professionali esterni. Comunque, salvo i casi previsti dalla legge, il giudizio di incompatibilità e l'eventuale conseguente decisione di sospensione e/o rinuncia all'incarico incompatibile rimangono di stretta competenza del Socio coinvolto, in quanto connessi a questioni di sensibilità del Socio medesimo e di sua volontà di esprimere liberi ed obiettivi pareri professionali.
- 4 - Il Socio deve astenersi da qualsiasi tipo di attività pubblicitaria contraria alla dignità professionale e da qualsiasi forma di accaparramento delle committenze e degli incarichi.

Art. 5 - Rapporti con pubbliche autorità e con terzi

- 1 - Il Socio, che -per motivi inerenti alle proprie mansioni o agli incarichi affidatigli anche all'interno dell'Associazione- debba intrattenere rapporti sia occasionali che continuativi con pubbliche autorità, è tenuto ad improntare tali rapporti ai principi generali enunciati -in particolare- all'art. 1 ed all'art. 4, comma 3.
- 2 - Il Socio, che ricopre cariche pubbliche -sia politiche che amministrative- o cariche interne all'Associazione, non deve avvalersi, direttamente o per interposta persona, dei poteri e del prestigio che gliene possono derivare per conseguire profitti e vantaggi professionali.
- 3 - Nei rapporti con terzi, i cui interessi contrastino con quelli del proprio committente, o del datore di lavoro o della stessa Associazione, il Socio -pur nella tutela di quest'ultimi- deve valutare obiettivamente i primi e, nei limiti delle sue attribuzioni, deve cercare di eliminare o -almeno- di attenuare i contrasti, senza -però- derogare dalle norme generali di correttezza e dignità professionali.

Art. 6 - Provvedimenti disciplinari

- 1 - L'accertato mancato rispetto delle norme del presente Codice e della restante normativa sociale (Statuto, Regolamento ed Ordinamento del CSR-AIIT) provoca l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico del Socio/i inadempiente/i da parte del Consiglio Direttivo, su iniziativa autonoma di quest'ultimo o su richiesta di uno o più Soci. In ambedue i casi, il Consiglio Direttivo è tenuto a sentire il Socio/i coinvolto/i nel provvedimento ed a giudicare secondo indirizzi di scienza, coscienza e diligenza.

Nel caso di coinvolgimento di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può decidere di non intervenire direttamente ma di sottoporre il caso ad un'Assemblea straordinaria sollecitamente convocata.

- 2 - Il Consiglio Direttivo (o l'Assemblea) decide adottando, se necessario, uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - lettera di richiamo personale,
 - mozione ufficiale di censura (locale o nazionale),
 - sospensione temporanea dall'Albo Soci,
 - radiazione dall'Associazione.

La stessa autorità giudicante può abbinare all'applicazione dei provvedimenti di mozione o di sospensione la decadenza da eventuali cariche sociali.

Nel caso di coinvolgimento del Presidente o di più membri di una Giunta Esecutiva ed -ove risulti strettamente indispensabile- il Consiglio Direttivo potrà optare anche per il commissariamento della Giunta medesima, al fine di indire subito nuove elezioni. Analogamente può decidere l'Assemblea straordinaria nei riguardi del Consiglio Direttivo.

- 3 - Sulle decisioni del Consiglio Direttivo può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri, che dovrà intervenire secondo le modalità indicate all'art. 15, comma 4, lettera b) dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri, altresì, vigila sullo specifico operato del Consiglio Direttivo e, in caso di mancata decisione di quest'ultimo, può imporre allo stesso l'immediata convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Art. 7 - Norma finale

1 - Per quanto non previsto dal presente Codice valgono le norme del Codice Civile e del Codice Deontologico dell'Ordine Professionale locale cui appartiene il Socio.

N. B.

Su specifico emendamento nell'Assemblea dei Soci del 7.6.2002, non è stato approvato l'originario comma 4 dell'art. 4, presentato dal Consiglio Direttivo e così formulato:

“Il Socio deve astenersi dal praticare sconti rispetto alle tariffe ufficiali del proprio Ordine professionale di appartenenza o direttamente emanate dall'Associazione in assenza delle prime. In ogni caso, i compensi devono essere adeguati alle effettive prestazioni secondo valutazioni obiettive, tali da non recare offesa al prestigio professionale.”



Appendice: Cronistoria della Normativa sociale AIIT e sue edizioni

- 17.09.57** Statuto dell'Associazione Italiana degli Ingegneri del Traffico (deposito presso il notaio Gregorio TODESCHINI di Padova) - confronta testo allegato.
- Anno 76** Regolamento della Delegazione Laziale dell'AIIT – confronta testo allegato.
- 15.05.91** Statuto dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (approvazione nell'Assemblea dei Soci a Viareggio).
- 16.10.91** Deposito presso il notaio Assunta DE ANGELIS di Roma).
- 13.05.92** Integrazione dello Statuto con il Regolamento e l'Ordinamento del CSR (approvazione nell'Assemblea dei Soci a Viareggio).
- Giugno 92** Edizione della Normativa sociale integrata (Statuto, Regolamento ed Ordinamento del CSR).
- 25.02.93** Modifiche al Regolamento, in particolare quadruplicamento dell'importo della quota di iscrizione (approvazione nell'Assemblea dei Soci a Padova).
- Settembre 93** Edizione della Normativa sociale integrata (Statuto, Regolamento ed Ordinamento del CSR) con le modifiche 93 del Regolamento.
- 23.02.95** Modifiche al Regolamento, in particolare per l'eliminazione della rateizzazione delle quote sociali ai laureandi, nonché del contributo dei Soci (pari al 5%) sull'importo degli incarichi professionali ricevuti tramite segnalazione dell'Associazione, e per l'aggiunta della "Norma finale" (approvazione nell'Assemblea dei Soci a Padova).
- Anno 95** Edizione del foglio integrativo alla edizione 93 con le modifiche 95 del Regolamento.
- Maggio 97** Edizione della Normativa sociale integrata (Statuto, Regolamento ed Ordinamento del CSR) con le modifiche 93 e 95 del Regolamento.
- 07.06.02** Integrazione della Normativa sociale (Statuto, Regolamento ed Ordinamento del CSR) con il Codice Deontologico e modifiche allo Statuto in particolare per l'istituzione della categoria del "Soci Junior", per l'inserimento tra i Soci Ordinari degli ingegneri ed architetti operanti nel settore presso Amministrazioni pubbliche, Enti, ed Aziende, per la durata delle cariche sociali e la rieleggibilità alle stesse, per l'abrogazione di norme transitorie superate, , nonché conseguenti modifiche sia del Regolamento, compresi l'allineamento dei periodi annuali della contabilità delle Sezioni con quella dell'Associazione e la definizione dei Soci Onorari, sia dell'Ordinamento CSR, compresa la corrispondenza delle date delle Assemblee annuali dei membri CSR con quelle dei Soci AIIT (approvazioni contestuali nell'Assemblea a Roma).
- Maggio 04** Bozza della Normativa sociale completa (Statuto, Regolamento, Ordinamento del CSR e Codice Deontologico).
- Maggio 05** Edizione della Normativa sociale completa (revisione della bozza maggio 04 e sua approvazione nel Consiglio Direttivo del 30.05.05).
- 18.06.2008** Modifiche al Regolamento in particolare per la variazione dei coefficienti di determinazione delle quote sociali con riduzione all'80% di quelli dei Soci Aderenti Collettivi e degli Affiliati, per l'esazione delle quote annuali spostata da entro il 31 marzo ad entro il 30 giugno, per la riduzione dell'aliquota di morosità dal 20% al 10% annuo, per l'attivazione della procedura di cancellazione del Socio moroso spostata alla fine dell'anno successivo a quello del mancato pagamento, per la riduzione della quota di iscrizione dei Soci individuali ad una invece che a due quote annuali e per l'annullamento delle spese dei Soci per le loro variazioni di categorie (approvazione nell'Assemblea dei Soci a Roma).

- Novembre 2008** Bozza della Normativa Sociale completa, revisionata alla luce delle modifiche deliberate dall'Assemblea Straordinaria del 18.06.2008
- 02.12.08** Edizione della Normativa Sociale completa, approvata dal Consiglio Direttivo del 02.12.2008.
- 13.05.2011** Modifiche all'Ordinamento del CSR – AIIT in particolare per l'abrogazione delle Norme relative alla richiesta annuale dei Soci per poter far parte del CSR, alla eventuale quota annuale dei Soci per la partecipazione al CSR, alla possibilità di attivazione dei Centri Periferici del CSR ed al percepimento di un compenso annuo per il Direttore e per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per la variazione del numero massimo di deleghe (da 2 a 3) presentabili dai Soci nelle Assemblee del CSR.
- Ottobre 2011** Edizione del foglio integrativo del testo della Normativa Sociale edito nel dicembre 2008, riportante le modifiche all'Ordinamento del CSR – AIIT del maggio 2011.

STATUTO AIIT 1957

Art. 1

E' costituita con sede in Padova l'Associazione Italiana degli Ingegneri del Traffico.

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di riunire gli ingegneri che si occupano dei problemi della strada e della circolazione:

- a) per studiare sotto l'aspetto tecnico le questioni relative alla strada e, alla segnaletica, alle norme della circolazione;
- b) per promuovere ed appoggiare con manifestazioni l'istruzione e l'educazione tecnica stradale;
- c) per tutelare gli interessi morali e materiali dei soci nell'esplicazione dell'attività professionale.

Art. 3

Sede dell'Associazione è Padova.

Essa potrà costituire delegazioni a carattere regionale in altre città ove vi siano in quella regione non meno di 10 iscritti soci ordinari.

Art. 4

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- a) soci ordinari;
- b) soci onorari;
- c) soci sostenitori (benemeriti).

Possono far parte dell'Associazione in tali qualifiche tutti i cittadini italiani e stranieri che siano ammessi o chiamati a farne parte dal Consiglio Direttivo a suo giudizio insindacabile.

Art. 5

I soci ordinari per essere ammessi debbono essere laureati in ingegneria e debbono presentare domanda allegando un certificato dal quale risulti che essi appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) docenti in scuole di perfezionamento di Tecnica del Traffico o di Ingegneria del Traffico istituite con Decreto del Presidente della Repubblica presso i Politecnici o le Facoltà di Ingegneria della Repubblica;
- b) ingegneri diplomati da Scuole di Perfezionamento di cui al comma a);
- c) ingegneri che si siano occupati in modo specifico di problemi stradali e del traffico.

Art. 6

Possono essere chiamati a far parte dell'Associazione in qualità di soci onorari quegli Enti o quelle persone che abbiano particolari benemeritenze nel campo stradale e del traffico.

Art. 7

Possono essere dichiarati soci sostenitori quegli Enti e quelle persone che concorrano in modo particolare al finanziamento dell'Associazione.

Art. 8

Per la nomina a socio onorario e per l'ammissione a socio ordinario degli Ingegneri di cui all'art. 5, comma c) è necessario il voto unanime del Consiglio.

Per l'ammissione a socio ordinario delle categorie previste all'art. 5 comma a) e b), nonché a socio sostenitore è sufficiente il voto favorevole di quattro consiglieri se i votanti sono cinque e di tre consiglieri se i votanti sono quattro.

Art. 9

I soci ordinari si obbligano di pagare una tassa di iscrizione nella misura di L. 2000 ed una quota annuale di L. 2000.

L'obbligo dell'Associazione è biennale e si intende avere inizio col 1° gennaio di ciascun anno.

Il recesso degli associati deve essere dato per iscritto almeno un mese prima dello scadere del biennio.

Art. 10

I soci onorari e sostenitori non hanno diritto a voto.

Art. 11

I contributi degli associati o di terzi ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Finché questa dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 12

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, formato da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Amministratore-economista.

Al Presidente od in sua assenza al Vice Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 13

Il Consiglio delibera sull'ammissione dei soci, amministra i beni dell'Associazione, fissa i programmi delle riunioni di studio, organizza riunioni tecniche e viaggi di istruzione, convoca l'Assemblea ordinaria una volta all'anno entro il mese di dicembre. Ad esso spettano tutte quelle facoltà che per legge o per il presente Statuto non siano riservate all'Assemblea dei soci.

Art. 14

L'Assemblea stabilisce le quote annuali per i soci ordinari, elegge il Consiglio Direttivo, approva o meno il bilancio preventivo e quello consuntivo presentati dal Consiglio in carica.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 15

Il Socio non in regola con le quote sociali o espulso dagli Ordini professionali o che si renda comunque indegno di appartenere all'Associazione viene radiato dall'elenco dei Soci. Tale provvedimento è preso con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea degli Associati deve farsi mediante avviso personale ai singoli soci da inviarsi al loro domicilio dichiarato, con lettera o cartolina, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'invito deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed eventualmente l'indicazione della seconda convocazione precisando luogo, giorno ed ora di entrambe.

Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie ogni associato potrà farsi rappresentante mediante delega scritta da altro associato.

Art. 17

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

REGOLAMENTO DELLA DELEGAZIONE LAZIALE DELL'A.I.I.T. 1976

Art. 1

Conformemente all'Art. 3 dello Statuto dell'A.I.I.T. viene costituita la delegazione laziale dell'A.I.I.T. (A.I.I.T. Lazio) la cui attività è regolamentata come segue.

Art. 2

Le finalità specifiche della Delegazione rimangono individuate nelle attività di studio, culturali, informative e di tutela degli interessi morali e materiali dell'Ingegnere del Traffico (I.T.) indicati all'art. 2 dello Statuto dell'A.I.I.T.

Art. 3

I programmi dell'Attività della Delegazione vengono fissati dall'assemblea dei soci della Delegazione medesima, che a tal fine deve riunirsi almeno due volte all'anno.

L'Assemblea viene convocata dalla Giunta Esecutiva (G.E.), di cui all'Art. seguente, oppure per iniziativa di almeno 10 soci della Delegazione.

Art. 4

La Delegazione è retta da una Giunta Esecutiva, formata da 4 membri, eletta dall'Assemblea dei soci della Delegazione a scrutinio segreto, i quali durano in carica per due anni ed almeno due membri della G.E. non sono rieleggibili per il biennio successivo.

La Giunta Esecutiva deve essere possibilmente composta da un Docente Universitario, un libero professionista, un dipendente di Ente Pubblico o privato ed un dipendente di amministrazioni pubbliche.

Due dei membri della G.E. eletti dalla stessa G.E. hanno rispettivamente funzione di Presidente e Segretario. Il Presidente presiede le riunioni di G.E. e cura, su mandato dell'Assemblea e/o della G.E., le comunicazioni interne o esterne alla Delegazione. Il Segretario provvede, oltre a quanto previsto dall'art. 8, a redigere i verbali delle riunioni di Assemblea e di Giunta Esecutiva.

Art. 5

La Giunta Esecutiva coordina le diverse attività previste dall'art. 13 dello Statuto dell'A.I.I.T. e dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento; all'uopo costituisce Commissioni di Studio formate da soci della Delegazione ed anche da esperti esterni.

Art. 6

Ciascuna Commissione, sotto la responsabilità di uno dei propri membri, effettua studi e ricerche riguardanti argomenti specifici o di carattere generale, di volta in volta indicati dall G.E.

Art. 7

Possono far parte della Delegazione in qualità di "soci ordinari" solo i soci dell'A.I.I.T. (persone ed Enti) con domicilio c/o sede di svolgimento della propria attività nel Lazio.

Possono inoltre far parte della Delegazione in qualità di "soci aderenti" persone ed Enti che, condividendo gli scopi della Delegazione Laziale dell'A.I.I.T., ne facciano esplicita richiesta alla G.E., impegnandosi a non utilizzare il titolo di "socio aderente" a fini di incarichi professionali specifici dell'ingegnere del traffico. I "soci aderenti" possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Assemblea.

Art. 8

La regolarità della documentazione per l'appartenenza alla Delegazione viene verificata dal Segretario o, nei casi dubbi, sottoposta al voto a maggioranza della G.E.

Art. 9

Il "socio ordinario" al momento della sua iscrizione alla Delegazione Laziale, si impegna a prendere parte attiva alle Commissioni di studio di cui al precedente art. 6.

Art. 10

La sede delle riunioni della Delegazione è Roma.

Art. 11

Per modificare il presente Regolamento occorre la presenza di almeno il 50% degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla relativa Assemblea.

Art. 12

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento valgono le norme dello Statuto dell'A.I.I.T.

AIIT Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti
Casella Postale 2250 - 00185 Roma
e-mail: info@aiit.it
web: www.aiit.it
Partita IVA e codice fiscale: 04175771007
Conto corrente postale: 85066009

Edizione ottobre 2011